

# AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

## CAPITOLATO D'ONERI

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo della Piattaforma Logistica da realizzarsi tra lo Scalo Legnami e l'area ex Italsider – I stralcio. Progetto APT n. 1563.

**Importo del corrispettivo a base d'asta: € 335.803,35**

IL Responsabile del Procedimento

- ing. Eric Marcone \_\_\_\_\_

Con la collaborazione di:

Servizio Gare e Contratti

- rag. Edi Giorgi \_\_\_\_\_

Trieste, 18 luglio 2011

## CAPITOLATO D'ONERI

### ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto della Piattaforma Logistica da realizzarsi tra lo Scalo Legnami e l'area ex Italsider – I stralcio. Progetto APT n. 1563. In particolare si precisa che il servizio riguarda sia la verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo, ad oggi già redatto, che la verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo, ancora da redigere.

#### 1.1 - Il quadro economico dei lavori prevede la seguente articolazione di classi e categorie di lavori:

CI	Cat	Prog. APT 1563	Importo in Euro
I	g	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato	€ 58.206.706,00
III	a	Impianti idrosanitari	€ 4.225.001,00
III	c	Impianti elettrici	€ 817.408,00
IV	b	Strade	€ 810.938,00
IV	c	Impianti e reti di energia elettrica	€ 202.261,00
VII	c	Opere marittime	€ 49.670.833,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 113.933.477,00</b>

### ART. 2) CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio in conformità a quanto previsto all'art. 112 del D. Lgs 163/2006 e All. XXI del D.Lgs 163/2006.

In particolare, in conformità all'art. 33 dell'All. XXI, le attività di controllo riguarderanno:

- completezza della documentazione progettuale;
- contenuto degli elaborati;
- congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
- controllo incrociato tra gli elaborati;
- affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.

### ART. 3) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### **ART. 4) TERMINI**

I termini previsti per l'esecuzione dell'incarico sono:

- 30 giorni naturali e consecutivi per la verifica del progetto definitivo;
- 30 giorni naturali e consecutivi per la verifica del progetto esecutivo.

#### **ART. 5) CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo a base d'asta per lo svolgimento dell'incarico – soggetto a riduzione in sede di gara - calcolato in base al D.M. 04.04.2001 Tab. B6 è pari ad € **335.803,35**.

L'importo a base d'asta è stato calcolato nello schema di parcella (Onorario per prestazione professionale), di cui all'allegato E.

Il compenso come sopra indicato, si intende riferito a tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d'onori nessuna esclusa.

#### **ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento dell'onorario avverrà con le seguenti modalità:

1. per la verifica del progetto definitivo il 55 % del corrispettivo a base d'asta con la riduzione conseguita in sede di gara di cui al punto precedente;
2. per la verifica del progetto esecutivo il 45 % del corrispettivo a base d'asta con la riduzione conseguita in sede di gara di cui al punto precedente.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, riscontrata regolare e conforme alle pattuizioni contrattuali.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto adempimento.

#### **ART. 7) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

All'aggiudicatario dell'incarico verrà richiesta la dimostrazione dell'esistenza di una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all'art. 37 dell'All. XXI del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

#### **ART. 8) PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 13), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- a) per ipotesi di inadempimento (mancata, tardiva o irregolare esecuzione riferibile ad una scadenza temporale), una penale giornaliera di Euro 500,00 (cinquecento,00).
- b) per altre ipotesi di inadempimento non legate a scadenze temporali, penalità da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). L'entità della penale in rapporto alla gravità dell'inadempimento verranno accertate in esito ad un procedimento in contraddittorio

con l'incaricato.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale collegate alla tipologia dell'incarico.

Qualora ciò si verificasse l'ente committente ha facoltà di risolvere il rapporto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

#### **ART. 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

#### **ART. 10) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente atto e in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 11) RECESSO**

L'ente committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese già sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'ente committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ente committente stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### **ART. 12) INCOMPATIBILITÀ**

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle

dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dovrà dichiarare in fase di presentazione dell'offerta di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **ART. 13) CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l'ente committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del relativo disciplinare d'incarico, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

#### **ART. 14) RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente o emanata successivamente, in quanto applicabile.

#### **ART. 15) ELEZIONE DOMICILIO**

L'incaricato eleggerà il proprio domicilio speciale presso la sede dell'APT per tutta la durata dell'incarico.

#### **ART. 16) SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all'incarico, compresa bollatura e registrazione in caso d'uso del disciplinare d'incarico, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono altresì a carico dello stesso gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.